



OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria per l'affidamento dell'appalto del "Servizio di gestione della Biblioteca comunale ex art. 36, comma d, lettera a, D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. – Annullamento dell'aggiudicazione e rinnovazione della gara con integrazione della Commissione giudicatrice

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Richiamati:

- L'art. 97, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL);
- L'art. 31 dello Statuto Comunale;
- L'art. 11 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 104 del 05.12.2011;
- L'art. 23 del Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 13.02.1992;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) e, in particolare, l'art. 77, comma, 2 il quale dispone che nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione è costituita da un numero dispari di commissari;

Posto che il "principio maggioritario" richiamato dalla norma testé citata, è ritenuto dalla giurisprudenza prevalente un elemento imprescindibile per garantire il funzionamento corretto di un "organo perfetto" qual è la commissione giudicatrice di una procedura di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (cfr. *ex multis* Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 2143/2009);

Considerato che sebbene la commissione giudicatrice dell'affidamento di cui trattasi è formalmente composta da tre membri, tra i suoi componenti ricomprende altresì la figura del segretario che nella sua qualità di "soggetto verbalizzante" a rigore non può essere considerato nel novero dei membri della commissione medesima;

Ritenuto che nonostante tale vizio di costituzione della commissione imponga l'annullamento in autotutela degli atti di gara, in forza del principio di conservazione dell'effetto utile degli atti giuridici (espressione dei principi di economicità e di buon andamento dell'azione amministrativa), non necessariamente deve conseguire l'annullamento dell'intera gara, anche quando siano state già conosciute le offerte economiche dei concorrenti, essendo invero possibile e legittima la rinnovazione del procedimento con salvezza degli atti non viziati, con possibilità di riprendere la procedura con una nuova fase di valutazione tecnica da parte della commissione medesima nel *plenum* della sua composizione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 2159/2015);

Considerato inoltre che i menzionati progetti tecnici, nel caso di specie, possono essere apprezzati nuovamente dalla Commissione giudicatrice, integrata con la nomina da parte del RUP di un nuovo componente, salvaguardando i principi della *segretezza dell'offerta* e della *par condicio dei concorrenti* in ragione dell'immutabilità dei progetti tecnici presentati e della possibilità per i commissari di evitare il rischio di condizionamenti " ... mediante l'analiticità della motivazione e la completezza della verbalizzazione" (cfr. Consiglio di Stato n. 2159/2015 cit.; Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 4514/2014);

Visto l'art. 30, comma 8, D.lgs. 267/2000 cit.;

Visto l'art. 21 *nonies* della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Legge generale sul procedimento amministrativo),

Richiamati i su menzionati principi di economicità e di buon andamento dell'azione amministrativa,

ANNULLA

In autotutela l'atto di aggiudicazione della procedura di affidamento *ut supra* meglio indicata, disponendo che la rinnovazione del procedimento dovrà muovere dalla fase di nomina della Commissione.

Dispone, altresì, che il RUP comunichi il presente atto alle concorrenti e provveda alla tempestiva nomina di un nuovo componente della Commissione giudicatrice ai sensi e per gli effetti dell'art. 77 D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. citato.

Il Presidente
Dott. Daniele Fusco
(*Segretario Comunale*)